

N.° 1676.



## VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;  
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

### TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

L'Esercito si recluta con uomini chiamati a far parte della Leva militare, o che si arruolano volontariamente.

Alla Leva degli arruolamenti volontari si procede secondo le disposizioni di questa Legge.

Un Regolamento approvato con Decreto Reale stabilirà le norme da seguirsi nell'esecuzione.

Qualunque Legge o Regolamento anteriore sul reclutamento dell'Esercito è abrogato.

#### Art. 2.

Sono esclusi dal servizio militare, e non possono per alcun titolo far parte dell'Esercito:

I condannati ai lavori forzati.

I condannati alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli di reati definiti nel libro secondo del Codice penale al titolo 2.°; al titolo 3.°, capo 1.°, sezione 8.°, e capo 2.°, sezione 1.<sup>a</sup>; al titolo 4.°; al titolo 7.°, art. 435, 438 e 439; al titolo 8.°, art. 441, 442, 443 e 444; al titolo 9.°; art. 530 e 531; al titolo 10.°, capo 2.°.

I condannati dai Tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmente essere esclusi da far parte dell'Esercito per decisione del Ministro di Guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nell'esclusione.

#### Art. 3.

Non sono ammessi a far parte dell'Esercito gli esecutori di giustizia, né i loro aiutanti, né i figli di alcuno esecutore di giustizia o di lui aiutante.

### TITOLO SECONDO

## DELLA LEVA

### CAPO I.

*Delle persone soggetta alla Leva  
e delle operazioni per cui è mandata ad effetto.*

### SEZIONE I.

*Dell'obbligo di concorrere alla Leva  
e del modo con cui è determinato e ripartito il Contingente di ciascuna Classe.*

#### Art. 4.

Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla Leva.

Ciascuno fa parte della Classe di Leva dell'anno in cui nacque, epperò ciascuna Classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Nei tempi normali concorrono alla Leva nell'anno in cui compiono il vigesimo primo dell'età loro.

Possono esservi chiamati anche prima quando ne lo esigano contingenze straordinarie.

#### Art. 5.

I cittadini dell'Isola di Capraja sono soggetti soltanto alla Leva di mare.

#### Art. 6.

Nessuno degli individui contemplati nel precedente art.° 4.° può essere ammesso a pubblico ufficio, se non prova di aver soddisfatto all'obbligo della Leva, ovvero non fa risultare di avere chiesta l'iscrizione sulla lista di Leva, qualora la Classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

#### Art. 7.

Il cittadino soggetto alla Leva non può conseguire passaporto per l'estero, se non ne ottiene l'autorizzazione sotto le cautele determinate dal Regolamento mentovato nell'art.° 1.°.

#### Art. 8.

Il Contingente d'uomini che ciascuna Leva debbe somministrare per mantenere a numero l'Esercito ed il Corpo Real Navi è per ciascun anno determinato con Legge.

#### Art. 9.

Il ripartimento fra le Provincie del Contingente determinato dalla Legge è fatto per Decreto Reale in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione della Classe chiamata.

#### Art. 10.

Il Contingente assegnato a ciascuna Provincia è dall'Intendente ripartito fra i Mandamenti di cui essa si compone in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione d'ogni Mandamento. Le Città che comprendono più Mandamenti nel loro territorio sono considerate per la Leva come costituenti un solo Mandamento.

#### Art. 11.

L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui al servizio militare.

### SEZIONE II

*Delle persone incaricate delle operazioni della Leva.*

Artt. 12-16  
- omissis -

SEZIONE III  
*Della formazione delle Liste di Leva*

Artt. 19-29  
- omissis -

SEZIONE IV  
*Della chiamata alla Leva  
e della convocazione del Consiglio in seduta preparatoria.*

Artt. 30-32  
- omissis -

SEZIONE V  
*Della verifica delle liste, della estrazione,  
e del primo esame degl'iscritti.*

Artt. 33-53  
- omissis -

SEZIONE VI.  
*Dell'esame definitivo e della designazione.*

Artt. 54-73.  
- omissis -

SEZIONE VII.  
*Delle operazioni complete*

Artt. 74-77

CAPO II.  
*Dei motivi per cui si fa luogo a riforma, esenzione o dispensa.*

SEZIONE I.  
*Delle riforme.*

Artt. 78-85  
- omissis -

SEZIONE II.  
*Delle esenzioni.*

Artt. 86-97  
- omissis -

SEZIONE III.  
*Delle dispense.*

Artt. 98-102  
- *omissis* -

CAPO III.

*Dei modi in cui gl'inscritti possono esonerarsi dal servizio.*

SEZIONE I.

*Degli scambi di numero.*

Artt. 103-108  
- *omissis* -

SEZIONE II.

*Della liberazione.*

Artt. 109-129  
- *omissis* -

SEZIONE III.

*Delle surrogazioni.*

Artt. 130-145  
- *omissis* -

SEZIONE IV.

*Surrogazione per iscambio di categoria.*

Artt. 146-149  
- *omissis* -

TITOLO TERZO.

DEGLI ARRUOLAMENTI VOLONTARI.

Artt. 150-157  
- *omissis* -

TITOLO QUARTO.

DELLA DURATA DELLA FERMA.

Artt. 158-167  
- *omissis* -

TITOLO QUINTO.

DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINALI.

Artt. 168-183  
- *omissis* -

*Disposizioni transitorie.*

Artt. 184-187  
- *omissis* -

Art. 188.

La presente Legge sarà posta in vigore subito dopo la dichiarazione di scarico finale sulla classe del mille ottocento trentatre.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra è incaricato della esecuzione della presente Legge, la quale sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Torino il 20 marzo 1854.

**VITTORIO EMANUELE**

V.° U. RATTAZZI.

V.° C. CAVOUR.

V.° COLLA.

ALFONSO LA MARMORA.